Gruppo di Lavoro CPA-CNOP-AIP sull'applicazione dei decreti DM n. 554 del 06-06-2022, D. Interm. n. 567 del 20-06-2022, D. Interm. n. 654 del 05-07-2022 - FAQ
Aggiornamento: 28 lug 2022

Documento approvato dall'assemblea della Conferenza della Psicologia Accademica nella seduta del 28 luglio 2022

DM n. 554 del 06-06-2022 (Si applica a chi ha concluso il tirocinio professionale di cui all'articolo 52, comma 2, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328)

- Il termine indicato al comma 6 dell'art. 2 (validità del tirocinio) si calcola a partire da quale data?

Su richiesta dell'Ordine, il ministero ha chiarito che questo limite non si applica per gli psicologi perché professione sanitaria. Il comma sarà espunto dal decreto con apposita rettifica.

- I laureati che stanno facendo ora il tirocinio, quello annuale, e hanno concluso solo il primo semestre rientrano in questo decreto?

I laureati che non hanno concluso il tirocinio al momento dell'entrata in vigore del DM 554 (6 giugno 2022) rientrano nel decreto 567, quindi devono fare 750 ore.
Se chiedono il riconoscimento delle ore fatte si possono riconoscere e chiedere l'integrazione fino a 750 (in base all'art. 2 comma 5 del decreto 567).
Il problema è da quando questa modalità può valere.
L'ordinanza 444 che bandisce gli esami di abilitazione per le sessioni 2022 dice:
"I laureati in psicologia secondo l'ordinamento previgente, i laureati della classe 58/S e della classe LM-51 e i laureati della classe 34 e della classe L-24 che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della competente facoltà dal quale risulti che abbiano svolto il tirocinio professionale di cui all'art. 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001" (Quello di 1000 ore finora vigente)
All'articolo 9 l'ordinanza fa riferimento alle nuove norme, ma esplicitamente solo riguardo al contenuto della prova non alla quantità di tirocinio.
"9.1. L'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo è conseguita previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale, che verrà disciplinata dal decreto ministeriale attuativo dell'articolo 7, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163"
Si fa dunque riferimento al decreto 554 e si riferisce solo alle modalità della prova.
Però il decreto 554 dice che "Le sessioni dell'esame di Stato di cui al presente decreto, relative agli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 sono indette con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca". Vuol dire che queste sessioni varranno sempre - con le stesse regole di ammissione ai sensi del DPR 328/2001 - per chi, avendo finito il tirocinio alla data del decreto, non fa o non supera l'esame di stato per 5 anni. Per gli altri laureati, che alla data del 6 giugno non avevano ancora concluso il tirocinio, si comincia ad applicare il decreto 567 col tirocinio di 750 ore.

D. Interm. n. 567 del 20-06-2022 (Si applica a chi ha conseguito la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti)

- I laureati attuali che non hanno ancora svolto il tirocinio, possono svolgere il tirocinio post laurea “classico”, presso le strutture convenzionate?

Se per “classico” si intende quello regolamentato dal DPR 328/2001, NO. I laureati sono tenuti a svolgere il TPV regolamentato dall’art. 2 comma 1 del decreto 567/2022.

- I laureati in tirocinio alla data di entrata in vigore del decreto 567 completano le 1000 ore previste?

Per continuità del tirocinio sì. Salvo poi terminarlo al compimento delle 750 ore se la convenzione lo consente.

- Le attività formative previste dal DM 270/2004 art 10 comma 5 lettera e) (attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi) svolte durante il percorso di laurea possono essere riconosciute come CFU di TPV?

Sì, a condizione che rientrino nelle caratteristiche previste nei decreti.

- Da quando la sede è tenuta a programmare la PPV?

Attualmente le sedi d’esame sono quelle indicate nell’ordinanza ministeriale. Al compimento del primo tirocinio svolto ai sensi del decreto n. 567 del 20-06-2022 (750 ore di tirocinio) si applica il comma 1 dell’art. 3 dello stesso decreto:

> *La prova pratica valutativa (di seguito, PPV) per coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti è organizzata dall’università sede di corso della laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51 che emana il relativo bando*

D. Interm. n. 654 del 05-07-2022

- Art. 2 - Tirocinio pratico-valutativo
    - I crediti TPV da acquisire nella triennale, esclusa la fase transitoria, saranno obbligatori per potersi iscrivere alla magistrale oppure rimane la possibilità di recuperare?

Esclusa la fase transitoria, nessun laureato in Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24 potrà risultare privo dei 10 CFU di tirocinio.

Comma 5: "Le ulteriori attività formative professionalizzanti, pari a 10 CFU, sono svolte durante i corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24. L'articolazione specifica di tali attività formative professionalizzanti, definita dai regolamenti didattici d'ateneo dei corsi di studio della classe L-24, prevede …"

- Quali sono le caratteristiche dei max 6 CFU interni valevoli come TPV?

Quelle previste dal decreto 654 all'art. 2 commi 2-3. Il comma 4 dice solo che una parte dei 20, fino a 6, si possono NON fare in enti esterni. Il contenuto del tirocinio non deve essere diverso!

- Qual è la numerosità dei gruppi di studenti che partecipano al TPV interno?

Quella compatibile con gli obiettivi del tirocinio e comunque con una supervisione e valutazione individuale da parte di un tutor.

- Nell'attività di supervisione, il tutor quanti tirocinanti può avere in carico?

Non è definito nella norma.

- L'università può continuare a mettere a disposizione i propri servizi clinici e di altro tipo per accogliere tirocinanti?

I servizi universitari sono certamente validi per il tirocinio interno (i 6 cfu della laurea magistrale, quelli della triennale).

- In quanto tempo dovranno essere svolte le 750 ore totali, nel caso in cui siano svolte presso strutture esterne?

Nel tempo compatibile con la tipologia della struttura, i suoi orari, la disponibilità dei tutor, nonché con l'organizzazione dei corsi di studio e con la necessità di garantire adeguati livelli qualitativi dell'esperienza di tirocinio.

- Le ore di tirocinio esterne possono essere svolte in una sola struttura o è obbligatorio svolgere il tirocinio in più strutture che coprono diversi temi della psicologia?

Non è vietato svolgere il tirocinio in una sola struttura. È consigliabile tuttavia che nel suo svolgimento possano rientrare ambiti differenti della psicologia.

- Possono essere riconosciuti i tirocini svolti all'estero?

Se basati su convenzioni analoghe a quelle italiane, e con attività uguali a quelle previste dal decreto e adeguatamente supervisionate e attestate.

- I tirocini o laboratori svolti in piccoli gruppi e tenuti da un esperto esterno possono essere equiparati e riconosciuti come tirocinio?

Alle condizioni indicate all'art. 2 commi 2-3 del decreto 654. L'esperto esterno può fare da tutor supervisore e curare l'attestazione.

- Il comma 9 recita: "La formazione degli studenti che svolgono le attività di TPV e la valutazione delle stesse è affidata a professionisti/docenti-tutor, iscritti all'Ordine professionale da almeno tre anni, le cui attività formative e valutative si svolgono in base a quanto previsto per la didattica tutoriale dai regolamenti didattici dei corsi di studio". Per docenti si intende anche docenti universitari, o solo docenti universitari?

Anche i docenti a contratto rientrano tra i docenti universitari anche se non di ruolo. Purché iscritti all'ordine…

- Le massimo 5 ore di attività supervisionata di approfondimento previste dal comma 3 sono a carico del tutor?

Rientrano nella stessa supervisione del resto delle 20 ore per CFU.

- Il comma 12 prevede che "Le modalità di svolgimento delle attività di TPV, di selezione e convenzione degli enti esterni e dei tutor sono programmate dalle università … in collaborazione con l'ordine professionale territorialmente competente". Come devono essere istituite queste commissioni Ordine-Università?

Il gruppo di lavoro CNOP-CPA-AIP darà delle indicazioni generali, poi gli accordi vanno presi specificamente con gli ordini regionali. Le istituzioni territoriali possono richiedere soluzioni operative diverse, in un quadro di omogeneità sostanziale generale.

- I tutor accademici devono essere necessariamente iscritti all'Ordine?

Sì, da almeno tre anni. In carenza di un adeguato numero di docenti-tutor interni (quindi per i tirocini della laurea triennale e per i 6 interni della magistrale), i corsi di studio possono prevedere nel proprio regolamento una integrazione da parte di tutor iscritti all'albo: ad esempio docenti a contratto per insegnamenti, oppure acquisiti ad hoc come tutor.

- Si possono definire linee guida per l'aggiornamento delle convenzioni?

È già previsto uno schema-tipo aggiornato, preparato dal tavolo tecnico CNOP-CPA-AIP.

- Il TPV triennale può essere interamente svolto all'interno dei CdS?

Il decreto definisce le caratteristiche del TPV triennale, non indica dove esso debba essere svolto.

- Le attività di tirocinio riceveranno un voto? Se sì chi lo dovrà dare?

No, il decreto parla di idoneità. Il voto non è previsto neppure nella prova finale (anche là si parla di idoneità). Voti sono previsti solo nella prova dell'esame di stato con le norme transitorie. Se una sede vuole dare una distinzione di merito

aggiungendola all'idoneità, deve dire nel regolamento chi la assegna, con che criteri, e come poi verrà utilizzata.

- L'insegnamento di Deontologia professionale svolto da docenti inviati dall'Ordine degli Psicologi potrà essere riconosciuto come attività professionalizzante anche se all'interno di un SSD specifico?

Se è un insegnamento ha un SSD e NON rientra nel tirocinio. Se si dedica alla deontologia una parte delle 5 ore di approfondimento previste per i CFU di tirocinio, allora ci rientra.

- Le attività di ricerca svolte nei laboratori potranno essere riconosciute come attività pratico valutative oppure solo quelle di ricerca applicata?

I tirocini svolti nei laboratori interni all'università potranno essere riconosciuti nella quota dei 6 CFU. I tirocini svolti nei laboratori esterni all'università, convenzionati ai sensi del decreto, potranno essere riconosciuti nella quota dei 14 CFU purché, auspicabilmente, in grado di garantire esperienze professionali in ambiti differenti della psicologia.

- Art. 3 - Prova pratica valutativa
  - In caso di non superamento della PPV si sospende anche l'esame di Laurea oppure si rimanda solo la PPV?

L'esame di laurea va sospeso solo nel caso in cui si opti per una procedura dove le due prove siano in sequenza. Se invece la PPV si svolge prima allora diventa preliminare all'ammissione alla discussione della tesi.

- Come si organizza la prova finale? Il decreto dice: "L'esame finale, comprensivo della prova pratica valutativa precede la discussione della tesi di laurea".

Il decreto ha lasciato l'aspetto organizzativo alla decisione dell'ateneo e dell'ordine territoriale che deve designare metà dei commissari. In alcuni casi (dipendentemente dal numero di candidati per sessione, dalla disponibilità di commissari di parte ordinistica, di condizioni logistiche, ecc.) si può pensare ad una seduta preliminare (o più, se necessario) da tenere anche in giorni o settimane precedenti, da cui dipende l'ammissione alla discussione della tesi in quella sessione: quindi due momenti separati. In altri casi, se i fattori di cui sopra lo consentono e i dipartimenti lo preferiscono sul piano organizzativo, la PPV si potrebbe fare anche preliminarmente alla discussione della tesi. In questo caso il problema sarebbe come regolarsi in caso di non approvazione della prima parte dell'esame finale, appunto la PPV, in un contesto formale che sarebbe quello tipico delle sedute di laurea attuali, pubbliche e con i parenti presenti, ecc.… A meno di non staccare la seduta di esame finale dalla proclamazione pubblica (come in certi sistemi anglosassoni).
Inoltre nel primo caso i commissari ordinistici parteciperebbero solo alla/alle seduta/e preliminare/i per la PPV, altrimenti dovrebbero presenziare a tutte le sessioni per intero.

- I commissari ordinistici devono essere sempre gli stessi per tutta la sessione?

Non è scritto nella norma, che dice solo: “La commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed è composta da almeno quattro membri”, quindi è possibile regolarsi secondo le disponibilità presenti negli accordi territoriali.

- L’Ordine potrebbe designare nella propria componente un accademico iscritto all’Albo da 5 anni?

Anche su questo la norma non impone nulla. Sarà l’ordine a decidere se in certi casi particolari questo può essere plausibile. Ovviamente l’accademico nominato dall’Ordine si aggiungerebbe agli altri due, e questo squilibrerebbe ciò che la norma vorrebbe paritetico.

- È possibile inserire come attività a scelta attività di tipo pratico e laboratori?

Sì, ma costituirebbero CFU in più rispetto a quelli dedicati al tirocinio.

- Art. 4 - Adeguamento della disciplina della classe LM-51
  - Nel RAD quanti CFU vanno indicati nella tabella delle "altre attività" nella sezione "Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali"?

Minimo 14 e massimo 20

  - Nel RAD quanti CFU vanno indicati nella tabella delle "altre attività" nella sezione “Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro”?

È rischioso utilizzare questa voce poiché non sono riconosciuti come tirocini da ANVUR. È in corso di valutazione da parte del ministero una richiesta di modifica di questa voce.

  - Ci sono indicazioni precise per riscrivere gli Ordinamenti?

Sono contenute in dettaglio nell’art. 4 del decreto 654, e devono essere riportate uniformemente in tutte le sedi che attivano L-24 e LM-51.
L’attribuzione nei nuovi ordinamenti dei CFU ai singoli settori dovrà tenere conto delle nuove norme sui gruppi e settori disciplinari (decreto che il ministero dovrà emanare entro settembre in base alla legge 79/’22 art. 14).

  - È possibile ridurre il numero dei crediti minimi da dedicare agli insegnamenti opzionali a 6 (che per legge non dovrebbero essere inferiori a 10)?

Non sono intervenute abrogazioni o modifiche di queste norme, quindi no.

  - Le attività di laboratorio dovranno avere il SSD oppure no?

No, non è richiesto.

  - La scheda SUA cambierà oppure no? Ci sarà una modifica nei vincoli attualmente presenti?

Attualmente non ci sono modifiche sulle schede SUA.

Varie

- I CFU che attualmente sono associati alla tesi dei corsi magistrali o triennali, così come agli insegnamenti fondamentali ecc... rimarranno tali o saranno rimodulati in vista dell'inserimento dei crediti formativi del tirocinio?

Non ci sono cambiamenti in tal senso. Eventuali modifiche devono comunque garantire un adeguato livello qualitativo dell'offerta formativa e in particolare della tesi di laurea.

- È possibile conseguire la laurea senza l'abilitazione?

No, sarebbe una violazione della legge.

- Per i corsi LM-51 in lingua inglese valgono le stesse regole dei corsi in lingua italiana?

Non ci sono deroghe specifiche per gli studenti stranieri, se acquisiscono titolo e abilitazione in Italia.

- Le attività formative indispensabili per la classe di laurea LM-51 sono state modificate?

Sì ai sensi del D. Interm. n. 654 del 05-07-2022.

- Quali sono i tempi e le procedure per l'accreditamento del nuovo ordinamento (prima/dopo il decreto rettorale di istituzione)?

Entro un anno a decorrere dal D. Interm. n. 654 del 05-07-2022.

- Quali sono i margini di modifica dei settori per il RAD? Dobbiamo rispettare i vincoli già esistenti?

Non sono intervenute modifiche su questi aspetti.

- Per gli studenti che vengono dall'estero chi deve accertare lo svolgimento dei CFU di TPV?

L'Università, richiedendo allo studente la dimostrazione di aver svolto un tirocinio supervisionato e con quale durata.

- Rimane non chiarita la persistenza dell'Albo B per la laurea di primo livello. In caso affermativo, l'esame di stato per l'accesso all'albo B come viene regolato dopo il 2026?

Per l'albo B non cambia nulla. Non c'è niente nelle nuove norme che lo cita. Rientrerà nei bandi annuali che il ministero farà per 5 anni. Poi si vedrà…

- Europsy: la programmazione della laurea abilitante è coerente con i criteri richiesti dalla certificazione Europsy?

Certo, sono convalidabili tutte le 750 ore (anche quelle della triennale) purché le università certifichino che sono ore supervisionate. Per arrivare alle 1500 ore totali previste bisogna aggiungere ore maturate nel post-lauream (quelle che derivano da specializzazioni, master, perfezionamenti, ecc.).

- I primi iscritti alla laurea abilitante dovranno acquisire 30 CFU alla LM oppure potranno vedersi riconosciute attività professionalizzanti svolte nel corso della LT, come ad esempio il tirocinio?

Valgono le regole scritte nei decreti. Art. 2 comma 5 del decreto 654 del 05-07-2022:

> *Le ulteriori attività formative professionalizzanti, pari a 10 CFU, sono svolte durante i corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24. L'articolazione*

specifica di tali attività formative professionalizzanti, definita dai regolamenti didattici d'ateneo dei corsi di studio della classe L-24, prevede: …

- Dando per scontato che la laurea abilitante entrerà in funzione dall'aa 23-24, iscritti al primo aa 22-23 possono chiedere il passaggio di coorte e rientrare così nella laurea abilitante?

In teoria sì. Bisogna vedere se gli conviene in base alle differenze tra il loro ordinamento e quello nuovo.